



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CORTE DEI CONTI



0024667-06/08/2013-SCCLA-Y28PREV-P

Rilievo n.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Dipartimento di fisica e scienza della terra
Via Saragat, 1
44122 FERRARA

Si restituiscono **registrati** i provvedimenti in oggetto con l'invito a tenere conto delle osservazioni di questo Ufficio.

Il Magistrato Istruttore
(Cons. Laura Cafasso)

VISTO
Il CONSIGLIERE DELEGATO

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO
<p>Conferimento di incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 17, commi 30 e 30 bis, della legge n. 102 del 2009-</p> <p>Dott.ssa Pia Thorngren Engblom Prot. C.d.c. 22632 del 16/07/2013</p> <p>Dott.ssa Fauzia Albertin prot. C.d.c.22634 del 16/07/2013</p>	<p>Nel comunicare di aver dato corso, per ragioni di correttezza, ai provvedimenti a margine individuati, sottoposti a controllo preventivo di legittimità dello scrivente Ufficio, si ritiene di dover evidenziare quanto di seguito precisato.</p> <p>All'art. 4 dei contratti in esame si legge: "ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti previo l'ottenimento del visto di legittimità della Corte dei conti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo". Si rammenta, al riguardo, che l'art. 7, comma 6, lett. c) del d.lgs n. 165/2001 è stato integrato dalla Legge di Stabilità del 2013 che dispone testualmente: <u>"non è ammesso il rinvio; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"</u>.</p> <p>Si osserva, inoltre, che all'art 5 di entrambi i contratti è prevista per il collaboratore la facoltà di risolvere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso. Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli effetti tipici e le differenze esistenti tra l'esercizio della facoltà di recesso (ex art. 1385 c.c.) e quello dell'azione di risoluzione del contratto (ex art. 1453 e segg. del c.c.).</p> <p>Tutto ciò premesso, si invita codesto Dipartimento a prendere atto delle osservazioni di cui sopra, assicurandone opportuni adeguamenti.</p>